

# **Il commercialista telematico**

## **AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO E T. O.**

### **ADEMPIMENTI FISCALI**

(aggiornamento al 13/10/2008)

a cura **Vincenzo D'Andò**

*... per acquistare questo e-book*

*clicca QUI, poi su "E-BOOK" e quindi più sotto su "prosegui"*

*il prezzo è di 24 euro IVA compresa*

**La gestione sotto l'aspetto fiscale delle agenzie di viaggi si presenta molto complessa, la presenza di regimi speciali concorre a rendere astrusa la materia.**

**Necessita una attenta valutazione delle operazioni che si svolgono nell'esercizio di attività al fine di applicare correttamente la norma nel modo più appropriato.**

**Il presente documento intende essere di ausilio agli operatori del settore (Titolari di Agenzia di viaggi, soci, familiari, Commercialisti, Avvocati Tributaristi, Consulenti fiscali, ecc.).**

#### **Premessa**

Le agenzie di viaggi vengono definite come imprese che svolgono attività di organizzazione di soggiorni, viaggi, crociere per singoli e gruppi (tour-operators) o di vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni organizzati da altre agenzie (dettaglianti).

Svolgono inoltre attività di organizzazione di escursioni individuali e collettive, prenotazione e vendita biglietti, accoglienza e assistenza dei clienti, prenotazioni di alberghi e ristoranti, ritiro e deposito bagagli per conto del cliente, informazione turistica.

Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi occorre l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di competenza e che all'interno dell'azienda vi sia un direttore tecnico (titolare, legale rappresentante o dipendente) abilitato in base a superamento di specifico concorso regionale.

# Il commercialista telematico

## **Inquadramento giuridico delle agenzie di viaggi e turismo:**

**Codice attività ai fini fiscali: 79.11.00** (ex 63.30.1)

Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti (Legge quadro per il turismo n. 217/1983, art. 9).

L'oggetto particolare del servizio offerto dalle agenzie, che qualifica anche il tipo di prestazione è, in entrambi i casi, il viaggio ceduto ad un "prezzo globale" o "forfettario" stabilito per una molteplicità di servizi.

Gli strumenti giuridici normalmente impiegati per definire tali rapporti sono:

- da una parte il contratto di viaggio i cui elementi costitutivi sono stati definiti da apposita disposizione di legge (L. 27/12/77 n. 1084) e per la cui conclusione è richiesta la forma scritta;
- dall'altra il contratto d'agenzia promosso dall'agente per conto del preponente, regolato dagli artt. 1742 e segg. del C.C. e che non richiede una forma particolare.

Nel primo caso il corrispettivo è costituito dal prezzo globale, nel secondo caso dalla provvigione.

La legge distingue due figure tipiche professionali che operano mediante tale strumento contrattuale; esse sono "l'organizzatore di viaggio" e "l'intermediario di viaggio".

Il D.Lgs. 17/3/95 n. 111 ha dato attuazione alla direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

Detta legge si applica ai pacchetti turistici venduti dagli organizzatori, definiti all'art. 2 come quelli aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e costituiti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi indicati (trasporto, alloggio, servizi accessori in quanto significativi) di durata superiore alle 24 ore.

Pertanto, sotto la denominazione di **Agenzie di viaggi e turismo**, si classificano essenzialmente due tipologie:

- una prima, numericamente più vasta, comprendente i soggetti che operano nel mercato turistico a contatto con il pubblico sia come semplici intermediari che come organizzatori di viaggi;
- una seconda, molto più ridotta, comprendente quei soggetti che "producono" servizi in nome proprio ma senza vendita diretta al pubblico (tour operator) e che offrono il servizio tramite gli intermediari.

## **Tipicità dei servizi**

La legge quadro per il turismo n. 217/1983 attribuisce la potestà di regolamentare le agenzie di viaggi e turismo alle Regioni che, fatte salve determinate prerogative, hanno a loro volta delegato alle Province alcuni compiti, tra cui il rilascio delle prescritte autorizzazioni.

# Il commercialista telematico

Ogni Regione, nell'ambito della esclusiva competenza, ha ridefinito in modo più dettagliato le prerogative delle agenzie.

Ad esempio, la Regione Toscana nella legge 8/2/94 n. 16, all'art. 3 comma 1, ha disciplinato che possono fare capo a tali soggetti le seguenti attività:

- produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
- raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
- organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi delle norme vigenti;
- prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
- informazione e assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo con mezzi collettivi di trasporto;
- prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- prenotazione del noleggio di autovetture e di ogni altro mezzo di trasporto;
- rilascio e pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- informazione e pubblicità di iniziative turistiche, nonché la distribuzione e la vendita di guide, carte topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- organizzazione e realizzazione di congressi e simposi;
- ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici che non siano propri di altre imprese o professioni turistiche disciplinate dalla legislazione statale o regionale.

L'apertura delle agenzie di viaggio è soggetta ad autorizzazione da parte delle Province. Oltre al possesso dei requisiti prescritti, il richiedente deve, tra l'altro, indicare la persona preposta alla direzione tecnica, il numero e la qualifica del personale da impiegare, ecc.. A garanzia dell'utente è stabilito che l'agenzia stipuli una polizza assicurativa a copertura dei rischi di insolvenza (basata su massimali rappresentati dal giro d'affari presunto) e presti idonea garanzia di solvibilità.

.....

Vincenzo D'Andò  
Ottobre 2008

# Il commercialista telematico

## INDICE

ARGOMENTO	PAG.
<b>REGIME SPECIALE IVA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO</b>	5
<b>D.M. FINANZE N. 340/1999: PRINCIPALI CONTENUTI</b>	13
<b>DISCIPLINA PER I COMPENSI D'INTERMEDIAZIONE PER LA PRENOTAZIONE E L'EMISSIONE DI BIGLIETTERIA AEREA</b>	15
<b>CONTROLLI FISCALI PREVISTI PER LE AGENZIE DI VIAGGIO</b>	17
<b>SINTESI DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO</b>	27
<b>STUDI DI SETTORE</b>	31
<b>STUDIO PER IL SETTORE AGENZIE DI VIAGGI</b>	39
<b>LA DICHIARAZIONE IVA DELLE AGENZIE DI VIAGGI</b>	47
<b>IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ A QUALE FORMA GIURIDICA ADERIRE</b>	52
<b>BILANCIO DI ESERCIZIO</b>	58
<b>ADEMPIMENTI FISCALI IVA</b>	68
<b>LA LIQUIDAZIONE E IL VERSAMENTO IVA</b>	70
<b>I.R.P.E.F. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE</b>	72
<b>LE NORME DEL TESTO UNICO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI</b>	73
<b>I.R.E.S.</b>	84
<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	99
<b>AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI</b>	105
<b>SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI</b>	111
<b>NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D'IMPRESA</b>	112
<b>NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI</b>	115
<b>OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE</b>	117
<b>LIMITI DI DEDUZIONE DELLE SPESE E DEGLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI RELATIVI AI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE</b>	120
<b>APPENDICE</b>	122
<b>INDICE</b>	127

### SCHEDA DELL'AUTORE

**VINCENZO D'ANDO'**

**Commercialista in Palermo, revisore contabile, giornalista pubblicista, è autore di numerosi articoli in materia tributaria per principali pubblicazioni del settore, tra cui i Suoi libri pubblicati dalla Simone Editore, Buffetti Editore e Cesi Multimedia**

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

# Il commercialista telematico

**Milano:**

- **Enti non commerciali (Sistemi Editoriali) – 2a Edizione 2006**
- **Libri contabili e fiscali (Finanze e lavoro)**
- **L'archiviazione ottica dei documenti aziendali (Finanze e Lavoro)**
- **Guida alla Riforma Biagi (Buffetti Editore)**
- **Agenti di commercio (Cesi Multimedia) – Edizione 2008**

*... per acquistare questo e-book*

*clicca QUI, poi su “E-BOOK” e quindi più sotto su “prosegui”*

*il prezzo è di 24 euro IVA compresa*